

REGOLAMENTO PROVA FINALE L-36

(approvato dal CCS nella seduta del 01/03/2013 e modificato in data 01/04/2014)

Art.1

Modalità di svolgimento della prova finale di laurea

Ai sensi dell'art.29, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente per il conseguimento della Laurea deve sostenere una *prova finale*.

La prova finale del corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L 36), nel seguito CL, è finalizzata a verificare le competenze del laureando su un argomento inerente le discipline presenti nel Manifesto degli Studi del Corso di Laurea e consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto denominato **elaborato breve** (secondo le modalità definite dal successivo paragrafo 3).

Ai sensi dell'art.22 del Regolamento Didattico di Ateneo il Consiglio di Facoltà, all'atto dell'approvazione del Calendario Didattico annuale, ad inizio di ogni anno, stabilisce almeno le tre seguenti sessioni di Laurea con un solo appello per ciascuna di esse.

N.B. riferimenti a Presidi, Facoltà e Consigli di Facoltà saranno intendersi modificati ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo D.R. 3201 del 15.10.2013.

Art.2

Modalità di accesso alla prova finale di laurea triennale

Per essere ammesso alla prova finale di laurea triennale lo studente deve avere acquisito, almeno 20 giorni lavorativi prima della data di svolgimento della sessione di laurea magistrale, tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del CL, con l'eccezione dei CFU previsti per la prova finale nel manifesto degli studi, che vengono acquisiti all'atto del superamento della prova stessa. Lo studente che intende sostenere l'elaborato breve deve avanzare la domanda ad un professore o ricercatore, anche a contratto, afferente al CL, che in caso di accettazione assume la funzione di relatore apponendo la firma sulla domanda contenente l'indicazione della tematica oggetto dell'elaborato breve. Lo studente è tenuto a presentare la richiesta, completa della firma del relatore, alla Segreteria Didattica del Consiglio dei Corsi di Studio di appartenenza, nel seguito CCS, almeno 6 (sei) mesi prima della sessione di laurea in cui lo studente intende sostenere la prova finale. Nel caso in cui lo studente non riesca a individuare un relatore può presentare la richiesta di assegnazione della tesi direttamente al Presidente del CCS, che provvede ad assegnare un relatore d'ufficio. Eventuali modifiche della tematica oggetto della tesi di laurea triennale e/o del relatore possono essere deliberate dal CCS, a seguito di motivata richiesta dello studente.

Entro trenta giorni dall'inizio dell'anno accademico (ai sensi dell'art. 22, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo), i professori e ricercatori, anche a contratto, afferenti al CL, comunicano al Presidente del CCS i temi disponibili come argomenti degli elaborati brevi. Il Presidente rende pubblico l'elenco dei temi disponibili mediante pubblicazione sul sito web del Corso di Laurea. Nel corso dell'anno accademico è comunque possibile aggiornare l'elenco, anche sulla base di proposte avanzate dagli studenti.

Art.3

Caratteristiche dell'elaborato breve

L'elaborato finale può avere carattere bibliografico, progettuale o può essere un saggio breve su un tema mono o pluri-disciplinare.

Tra le tipologie dell'elaborato finale rientrano:

- 1) rassegna bibliografica su un tema assegnato da un relatore
- 2) saggio breve su un tema individuato nell'ambito di una disciplina del percorso curriculare;
- 3) saggio breve su una tematica interdisciplinare;
- 4) saggio breve su una tematica connessa con l'attività di stage/tirocinio curriculare;
- 5) presentazione di un caso di studio.

L'elaborato dovrà, di norma, essere scritto in carattere Times New Roman, 12 punti, con interlinea di 1,5 e lasciando 2 cm di margine ai bordi superiore, inferiore e destro e 3,5 cm al bordo sinistro. La lunghezza complessiva dell'intero elaborato – comprensivo di tabelle, grafici, figure e bibliografia – non dovrà superare le 30 cartelle.

L'elaborato finale, o parte di esso, può essere svolto anche presso altre Istituzioni e aziende pubbliche e/o Private italiane o straniere accreditate dall'Ateneo di Palermo.

Il relatore dell'elaborato breve deve essere un docente, anche a contratto, appartenente al Consiglio di Corso di Studio di iscrizione della studente oppure un docente di un insegnamento scelto dallo studente all'interno della sezione "a scelta della studente".

Nel caso in cui il relatore cessi dal servizio presso la Facoltà per qualsiasi ragione, il Preside provvede alla sua sostituzione sentiti il Dipartimento di riferimento e lo studente. Una apposita Commissione giudicatrice valuterà l'elaborato breve consegnato dallo studente nei termini previsti dal Regolamento.

N.B. riferimenti a Presidi, Facoltà e Consigli di Facoltà saranno intendersi modificati ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo D.R. 3201 del 15.10.2013

Art.4

Commissione di Laurea

Ai sensi del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento della Laurea triennale, sono nominate dal Preside o dal Presidente del CCS, e sono composte da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti effettivi tra professori, di ruolo o fuori ruolo, e ricercatori afferenti al CL. Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere oltre ai componenti effettivi anche dei componenti supplenti in misura pari ad almeno la metà del numero dei componenti effettivi. I componenti effettivi eventualmente indisponibili alla partecipazione alla sessione di laurea devono comunicare per iscritto al Presidente del CCS le motivazioni della loro assenza, di norma almeno 48 ore prima dell'inizio della sessione di laurea magistrale, al fine di consentire la convocazione dei componenti supplenti. Le funzioni di Presidente della Commissione di Laurea sono svolte dal Presidente del CCS/ o da un suo Delegato, scelto tra i componenti effettivi della Commissione di Laurea.

Art. 5

Determinazione del voto di laurea

La votazione iniziale di ammissione alla prova finale deriva dalla carriera dello studente e si ottiene calcolando la media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami, con peso i CFU assegnati agli insegnamenti. Per il calcolo della votazione iniziale devono essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi". Per il calcolo della votazione iniziale la media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici). La votazione iniziale è incrementata in funzione del numero delle lode conseguite dallo studente, nella misura di 0,5 punti per ciascuna lode, fino al raggiungimento di un incremento massimo di 3 punti.

La Commissione dispone di un ulteriore punto da assegnare al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi comunitari (Erasmus, Socrates, ecc.) o nella veste di visiting student, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Facoltà, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Facoltà.

La Commissione dispone di due ulteriori punti da assegnare al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea. (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso).

L'attribuzione del punteggio, da parte di ciascun componente la Commissione, avviene a scrutinio palese. Il voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino (ad es. 102,5 pari a 103 e 102,49 pari a 102) .In caso di pieni voti assoluti, la Commissione, può concedere la lode. La proposta può essere formulata da uno dei componenti la Commissione e deve essere deliberata all'unanimità. La lode può essere concessa agli studenti la cui votazione iniziale non sia inferiore a 102/110.

Art. 6

Norme transitorie

Il presente Regolamento, emanato alla data della delibera di approvazione da parte del CCS, entra in vigore a partire dalla sessione di laurea estiva dell'A.A. 2013/2014. Esso non si applica ai Corsi di Laurea disattivati e ad esaurimento. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web: <http://portale.unipa.it/facolta/scienze politiche>.